

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0833 del 18 luglio 2005) promosso da:

F.C. Sporting Benevento Srl, con sede in Benevento alla Piazza Bissolati n. 14, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t. Sig. Giuseppe Spatola, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Stradolini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, alla Via De Gasperi n. 45 (tel. 0815511717 fax 0815521966 – email stradolini@tiscalinet.it)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

vista l'istanza arbitrale e le relative domande;
viste le memorie della società convenuta e della Figc e le relative conclusioni;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;

visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che la normativa federale, in particolare quella di cui al C.U. 162/A del 31.01.2005 e al C.U. 189/A del 15.03.2005, non è stata tempestivamente impugnata e deve pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace;
- che, anche ad ammettere la natura amministrativa dell'attività federale di accertamento dei requisiti per l'iscrizione ai campionati, risultano pienamente osservate le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, essendovi un procedimento contenzioso di secondo grado innanzi alla Coavisoc, ispirato al principio partecipativo, e ritenendosi assolto l'obbligo di motivazione, anche per relationem alla motivazione e all'istruttoria svolta dall'organo tecnico di primo grado;
- che dalla documentazione in atti e per dichiarazione della stessa istante, la società non ha provato l'adempimento dei requisiti previsti dalla normativa federale, limitandosi a prometterne la soddisfazione in caso di ammissione al campionato;
- che, in particolare la società:
 - a) non ha provveduto al pagamento dei debiti nei confronti dell'erario, né provato la pendenza di una lite in sede giurisdizionale non temeraria ovvero strumentale, né sussiste agli atti l'eventuale accettazione dell'istanza di rateizzazione presentata il 28.06.2005;
 - b) non ha provveduto al pagamento dei debiti previdenziali, né provato la pendenza di una lite in sede giurisdizionale non temeraria ovvero strumentale, né sussiste agli atti l'eventuale accettazione dell'istanza di rateizzazione presentata il 28.06.2005;
- che l'assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell'iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa gli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;
- che le spese devono seguire la soccombenza

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito:

- dichiara inammissibile l'istanza arbitrale della società **F.C. Sporting Benevento Srl**;

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- pone integralmente a carico della società **F.C. Sporting Benevento Srl** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa della parte convenuta quantificati forfettariamente in Euro 2500;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso, Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano